



Comunicazione

Data settembre 2009

Informazione 2/2009 nLIVA: nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto¹

Comunicazione a tutti i contribuenti IVA

vLIVA: legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto

nLIVA: legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto

Gentili signore, egregi signori,

In occasione della sessione estiva 2009, il 12 giugno 2009 le Camere federali hanno adottato in votazione finale la nuova legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (nLIVA). Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2010 contemporaneamente alla relativa ordinanza d'esecuzione attualmente in fase di elaborazione. L'obiettivo principale di questa revisione totale della legge sull'IVA è stato di semplificare la legge e di renderla più conviviale per gli utenti. Con oltre una cinquantina di provvedimenti, la nuova legge dovrebbe consentire di alleviare gli oneri amministrativi delle imprese, nonché di ridurre i costi generati dal pagamento dell'imposta.

Il presente invio intende richiamare l'attenzione sulle principali modifiche introdotte nella nuova legge, che potrebbero avere effetti sul vostro assoggettamento all'IVA, richiedere un adeguamento dei vostri programmi informatici di contabilità, nonché informarvi sulle possibilità offerte di cambiare il metodo di rendiconto. La lista delle principali modifiche previste nella nuova legge sarà prossimamente messa a vostra disposizione sul nostro sito internet (www.estv.admin.ch).

¹ Occorre precisare a questo proposito che la riforma della legge sull'IVA non è legata al progetto di finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità (AI), un tema per il quale vi è già stata inviata una lettera nel giugno 2009. Tale progetto, che prevede l'aumento durante sette anni dell'aliquota normale di 0,4 punti percentuali (nonché dell'aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e dell'aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero di 0,2 punti percentuali), dev'essere ancora sottoposto in votazione popolare il 27 settembre 2009 e, in caso d'accettazione, entrerà in vigore soltanto il 1° gennaio 2011.

1. Assoggettamento all'imposta (art. 10, 11 e 12 nLIVA)

In luogo dei limiti di assoggettamento legati alla cifra d'affari (75 000 e 250 000 franchi) e al debito fiscale netto (4000 franchi) conformemente al diritto attuale, la nuova legge fissa un solo limite di **100 000 franchi** legato alla cifra d'affari, fino a concorrenza del quale si è esentati dall'assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. a nLIVA). Secondo questa concezione, non è il fatto di superare il limite di 100 000 franchi che comporta l'assoggettamento, bensì il fatto di non raggiungere tale limite che determina l'esenzione dall'assoggettamento. Oltre questo limite, l'iscrizione come contribuente IVA resta comunque obbligatoria. Le sole eccezioni previste riguardano le **società sportive** e le **istituzioni d'utilità pubblica**, alle quali si sono aggiunte anche le **società culturali**, per le quali è stato mantenuto l'ammontare limite di cifra d'affari di **150 000 franchi**.

La **rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento** (in precedenza disciplinata nell'art. 27 vLIVA) è stata pure fundamentalmente modificata e semplificata, poiché di principio chiunque esercita un'impresa ha la possibilità di assoggettarsi e, quindi, di rinunciare volontariamente a essere esentato dall'obbligo di pagare l'IVA (art. 11 nLIVA). L'assoggettamento è così possibile anche **se non è ancora stata realizzata alcuna cifra d'affari**. La rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento va mantenuta durante almeno un anno (art. 11 cpv. 2 nLIVA) invece che cinque anni come finora.

Per quanto riguarda le **collettività pubbliche**, occorre rilevare che se l'articolo 12 capoverso 3 nLIVA subordina, come sinora, l'esenzione dall'assoggettamento a due condizioni (l'importo delle prestazioni eseguite a terzi che non sono collettività pubbliche non eccede 25 000 franchi e la cifra d'affari totale non supera 100 000 franchi), in futuro tutte le cifre d'affari che un servizio di una collettività pubblica realizza all'interno della collettività pubblica di cui fa parte non saranno più prese in considerazione nella cifra d'affari totale.

Le imprese che alla fine dell'anno non raggiungeranno il limite di cifra d'affari imponibile di 100 000 franchi prevista nella nLIVA potranno essere esentate dall'assoggettamento e radiate dal registro dei contribuenti. In tal caso, **dovranno informarne per scritto l'AFC entro il 31 gennaio 2010** (art. 113 nLIVA). Altrimenti, si considererà che abbiano rinunciato all'esenzione dall'assoggettamento (art. 14 cpv. 5 nLIVA). Vale lo stesso per le società sportive, le istituzioni di utilità pubblica e le società culturali il cui limite di cifra d'affari imponibile secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera c nLIVA non raggiungerà 150 000 franchi.

Le collettività pubbliche la cui cifra d'affari alla fine dell'anno non supererà più – dopo detrazione degli importi realizzati in seno alla collettività pubblica – i limiti previsti dall'articolo 12 nLIVA (25 000 risp. 100 000 franchi) dovranno informare per scritto l'AFC entro lo stesso termine se intendono essere esentate dall'assoggettamento e radiate dal registro dei contribuenti IVA.

2. Aliquote saldo e aliquote forfetarie (art. 37 nLIVA)

Dal 1° gennaio 2010, l'applicazione del metodo delle aliquote saldo sarà autorizzata per una cifra d'affari annua fino a 5 milioni di franchi proveniente da prestazioni imponibili e per un importo d'imposta dovuta pari o inferiore a 100 000 franchi (vecchi limiti: 3 milioni di franchi di cifra d'affari imponibile annua e 60 000 franchi d'imposta dovuta). Un contribuente che sceglie di applicare il metodo delle aliquote saldo dovrà applicare questo metodo almeno per un periodo fiscale, ossia un anno (in precedenza cinque anni). Se sceglie il metodo effettivo, potrà applicare il metodo delle aliquote saldo soltanto dopo un periodo di almeno tre anni (in precedenza cinque anni).

Le modalità d'applicazione del metodo delle **aliquote forfetarie** che le collettività pubbliche e le istituzioni analoghe (cliniche, scuole private, imprese di trasporto concessionarie ecc.) possono decidere di utilizzare saranno disciplinate nell'ordinanza d'esecuzione.

Con l'entrata in vigore della nuova legge, l'AFC fisserà di nuovo le aliquote saldo dopo aver consultato le associazioni dei settori interessati. Indipendentemente da ciò, tutti i contribuenti avranno la possibilità di cambiare il metodo di rendiconto per il 1° gennaio 2010. In questo caso, **una richiesta scritta dovrà essere trasmessa all'AFC entro la fine di marzo 2010** (art. 114 cpv. 2 nLIVA). Chi intende mantenere il metodo di rendiconto utilizzato sinora non deve intraprendere alcunché.

3. Deduzione dell'imposta precedente (art. 28 nLIVA)

La nuova legge mira al principio secondo cui tutte le imposte precedenti accumulate nel quadro dell'attività imprenditoriale sono fundamentalmente deducibili (art. 28 cpv. 1 e 2 nLIVA). Così, non sarà più applicabile la regola che esclude il diritto alla deduzione dell'imposta precedente per il **50 % degli ammontari d'imposta concernenti spese di vitto e bevande**.

È possibile che alcuni beni appartenenti al settore privato, ad esempio veicoli d'occasione o antichità, passino al settore imprenditoriale. Nel sistema attuale, questa situazione è rettificata mediante l'imposizione dei margini (art. 35 vLIVA). Dal 1° gennaio 2010, il contribuente che, nel quadro della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell'imposta precedente, ha acquistato un bene mobile d'occasione identificabile non gravato dell'IVA per fornirlo – per esempio sotto forma di vendita o locazione – a un acquirente sul territorio svizzero, potrà procedere a una **deduzione fittizia dell'imposta precedente** sull'importo che ha versato (art. 28 cpv. 3 nLIVA). Si considererà che tale importo include l'IVA all'aliquota legale applicabile al momento dell'acquisto, anche se, in realtà, il bene non è stato gravato d'imposta (art. 28 cpv. 3 nLIVA). Occorre altresì rilevare che in futuro il contribuente dovrà imporre la totalità della controprestazione realizzata con la fornitura, menzionando l'IVA sulla sua fattura invece di indicare "imposizione dei margini" (o "imposto sui margini" ecc.). Inoltre, contrariamente a quanto è previsto nel diritto attuale, il destinatario della fornitura potrà dedurre l'imposta precedente sull'importo versato.

4. Consumo proprio (art. 31 nLIVA)

Con la riforma, il calcolo del consumo proprio sarà considerato unicamente come una **mera correzione dell'imposta precedente** e non rientrerà più nel calcolo della cifra d'affari determinante.

Nel settore edilizio, la principale modifica è costituita dall'abolizione dell'imposizione del consumo proprio (proprie prestazioni; vedi art. 9 cpv. 2 vLIVA). Dal 1° gennaio 2010, i lavori effettuati su costruzioni eseguite per proprio conto e destinate a scopi esclusi dall'imposta o a scopi privati non saranno più imponibili (sotto forma di consumo proprio) e non daranno di conseguenza più diritto alla deduzione dell'imposta precedente (nella misura in cui non si sarà optato per l'imposizione delle operazioni escluse dall'IVA in virtù dell'art. 22 nLIVA).

Siccome tali lavori non sono più determinanti per l'assoggettamento all'IVA, sarà possibile radiare dal registro dei contribuenti le imprese assoggettate unicamente per questo genere di prestazioni, nonché le imprese la cui cifra d'affari – dopo detrazione del consumo proprio – non raggiungerà il limite di 100 000 franchi. Le imprese che si trovano in questa situazione sono invitate a **comunicarlo all'AFC entro il 31 gennaio 2010**.

Per ulteriori informazioni utili sul passaggio dalla vecchia alla nuova legge sull'IVA vi invitiamo a consultare il nostro sito internet a l'indirizzo <http://www.estv.admin.ch>.

Se desiderate ottenere informazioni riguardanti la vostra iscrizione o radiazione nel o dal registro dei contribuenti, il vostro rendiconto IVA oppure i vostri pagamenti, potete come sinora rivolgervi alla Divisione Riscossione utilizzando il numero di telefono figurante sul vostro rendiconto IVA. Per qualsiasi informazione d'ordine generale sulla nuova legge sull'IVA o per questioni d'ordine giuridico, potete contattare l'AFC telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30 al numero **031/325 78 03**. Potete anche contattarci per e-mail con l'ausilio del modulo disponibile sul nostro sito internet.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri distinti saluti.

Il capo della Divisione principale

Dr. Gabriel Rumo